#### COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

#### DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 208 DEL 11/08/2010

# O G G E T T O:

REALIZZAZIONE CANCELLO PEDONALE PRIVATO SIG.RA LUISA GRIFONI IN BIBBIENA - AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO SU TERRENO COMUNALE

Oggi, 11/08/2010 alle ore 10,00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. BERNARDINI Daniele, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

BERNARDINI Daniele	P	
CONTICINI Luca		Α
CAPORALI Matteo	P	
NASSINI Renato		A
PIANTINI Fabrizio	P	
PAPERINI Mara	P	
LORENZONI Federico	P	
	presenti	assenti
	5	2

Assiste il dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale Unità Organizzativa N. 6 – Tecnico Lavori Pubblici

OGGETTO: REALIZZAZIONE CANCELLO PEDONALE PRIVATO SIG.RA LUISA GRIFONI IN BIBBIENA – AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO SU TERRENO COMUNALE

Assessore di riferimento: Nassini Renato

#### DATO ATTO che:

- con lettera del 03.08.2010 (ns. prot. 17683 del 6.8.2010), la Sig.ra Luisa Grifoni residente in Bibbiena, ha chiesto il parere per la realizzazione di cancello pedonale sul limite della sua proprietà, al fine di poter collegare il proprio resede con il terreno comunale censito al foglio 81 particella 3 sul quale insiste la scuola media Luigi Gori;
- in merito alla motivazione della richiesta, a seguito di colloquio da parte del Responsabile del Procedimento geom. Lorenzo Dori con la richiedente, quest'ultima ha indicato che al momento per raggiungere pedonalmente il centro storico di Bibbiena, è costretta a seguire un percorso piuttosto allungato, mentre a seguito del collegamento, l'abitato verrebbe raggiunto con minore difficoltà, vista anche la presenza nelle immediate vicinanze della scalinata che unisce il parcheggio della scuola con il centro storico;
- il cancello pedonale è previsto sul limite di proprietà della richiedente senza occupare alcuna porzione della particella comunale, come indicato nell'elaborato allegato consistente in planimetria catastale e documentazione fotografica dello stato dei luoghi (allegato 1);
- la porzione di terreno comunale sul quale avviene il collegamento, è caratterizzato da una scarpata in terra e cordonato in calcestruzzo in prossimità della viabilità interna al complesso scolastico;
- il collegamento non determina nessuna modifica né alle caratteristiche del terreno, né all'utilizzo del complesso scolastico, purché l'apertura venga realizzata con le seguenti modalità:
- il cancello dovrà essere chiuso con serratura o lucchetto, in modo da escludere la possibilità di intromissione nella proprietà privata dal terreno comunale da soggetti diversi ai familiari della richiedente.
- il cancello dovrà avere una altezza di m. 1,50 e adeguatamente infisso al suolo, in modo da non creare pericolo per la pubblica incolumità, e larghezza massima m. 1,20 in modo da evitare un uso diverso da quello pedonale,
- che l'apertura avvenga verso l'interno della proprietà privata, in modo da non occupare l'area pubblica durante il suo uso,
- che sarà cura della richiedente procedere alla sola ripulitura della scarpata necessaria al passaggio pedonale, dalle erbe infestanti, senza procedere né al taglio di alcuna alberatura, né allo spostamento della segnaletica verticale presente;

### CONSIDERATO che:

- al momento non è prevista alcuna opera sulla scarpata comunale e pertanto, non dovrà essere corrisposto il canone di occupazione suolo pubblico,
- se successivamente la richiedente esprimesse la volontà di realizzare opere edilizie sulla proprietà comunale, dovrà essere presentata nuova istanza la quale sarà al momento valutata dall'Amministrazione;
- la presente autorizzazione non permette alla richiedente di eseguire alcuna opera edilizia né sulla proprietà pubblica né sul proprio resede, ma è inerente solamente al passaggio da parte della stessa della scarpata comunale a seguito della realizzazione del cancello pedonale di cui trattasi;
- a seguito della presente autorizzazione, l'Amministrazione comunale, non avrà alcun onere o spesa,

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 allegato alla presente;

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000; Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000; Visto il vigente Statuto Comunale; Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

#### DELIBERA

- 1. di autorizzare la Sig.ra Luisa Grifoni residente in Bibbiena Via Antonio Lippi n. 7, per le motivazioni espresse in premessa, al passaggio sulla proprietà pubblica (foglio 81 particella 3), a seguito della realizzazione sul limite di proprietà di cancello pedonale nella posizione indicata nell'elaborato allegato consistente in planimetria catastale e documentazione fotografica dello stato dei luoghi (allegato 1), il quale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
  - il cancello dovrà essere chiuso con serratura o lucchetto, in modo da escludere la possibilità di intromissione nella proprietà privata dal terreno comunale da soggetti diversi ai familiari della richiedente,
  - il cancello dovrà avere una altezza di m. 1,50 e adeguatamente infisso al suolo, in modo da non creare pericolo per la pubblica incolumità, e larghezza massima m. 1,20 in modo da evitare un uso diverso da quello pedonale,
  - che l'apertura avvenga verso l'interno della proprietà privata, in modo da non occupare l'area pubblica durante il suo uso,
  - che sarà cura della richiedente procedere alla sola ripulitura della scarpata necessaria al passaggio pedonale, dalle erbe infestanti, senza procedere né al taglio di alcuna alberatura, né allo spostamento della segnaletica verticale presente;
- 2. che l'Amministrazione non dovrà sostenere alcun onere o spesa a seguito di tale intervento,
- 3. che la presente approvazione non permette alla richiedente la realizzazione di alcuna opera edilizia né sul proprio resede né tanto meno sulla particella comunale;



# COMUNE dI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)


Unità Organizzativa n. 6 "TECNICO - LL.PP."

OGGETTO DELLA DELIB	ERAZIONE
REALIZZAZIONE CANCELLO PEDONALE PRIV	ATO SIG.RA LUISA GRIFONI IN
BIBBIENA – AUTORIZZAZIONE ALL'INGRES	SO SU TERRENO COMUNALE


## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Bibbiena, 10.08.2010

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. GRAZIANO BINOZZI







PIRETTIVO JESNIEGO LEGON VORSKAL

	CANCELLO PEDONALE PRIVATO SIG.RA LUISA UTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO SU TERRENC
Letto e sottoscritto.  IL PRESI D. BERN	
	CATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione e' rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai se 18/08/2000, N. 267	affissa all'Albo Pretorio il 25/08/2010 e vi ensi e per gli effetti dell'art. 124, comma Udel D. Lgs.
N. 1663 Reg. di Pubblicazione	Bibbiena, li' 25/08/2010
JE RESPONS	ABILE DELLA PUBBLICAZIONE  L. Boschi  L. C. '
	CAZIONE AI CAPOGRUPPO ensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
CERTIFICATO	DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione e' s e contro di essa non sono state presenta	stata affissa all'Albo Pretorio dal 25/08/2010 al 09/09/2010 ate opposizioni.
Li'	N. 1663 Reg. Pubbl.
IL RESPONSA	ABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CERTIF	FICATO DI ESECUTIVITA'
	e::è divenuta esecutiva il <b>05/09/2010</b> essendo pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs
sono pervenute opposizioni	ecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non
Bibbiena, lì	IL SEGRETARIO GENERALE